

N. R.G. 2017/7019



**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SETTORE
LAVORO**

Il Giudice dott.ssa Laura Liguori a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.6.2017 nella causa RG n. 24478/16 promossa con ricorso depositato in data 22.3.2017 tra

██████████ **VINCENZO** elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.to Raffaello Capunzo come da mandato a margine del ricorso ricorrente contro

Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica nonché Ufficio Scolastico provinciale di Roma e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del rispettivi legali rappresentati p.t. rappresentati e difesi dal funzionario dott. Luisa Franzese;

resistente

OSSERVA

Con ricorso depositato il 22.03.2017 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli previo accertamento del diritto all'assegnazione della sede di servizio ad egli spettante secondo l'ordine di preferenza territoriale indicato in sede di domanda di mobilità, in base al punteggio indicato e nel rispetto delle carenze presenti negli ambiti territoriali prescelti e, per l'effetto, ordinarsi all'Amministrazione convenuta di assegnare al ricorrente l'ambito territoriale "Campania 13" ovvero in via gradata l'Ambito territoriale "Campania 16" ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità, con annullamento e/o disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente. Ha dedotto di essere stato assunto a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2005 ed immesso in ruolo, per l'anno scolastico 2015/2016, presso l'ambito territoriale di afferenza dell'U.S.R. Lombardia quale docente di scuola primaria.

Successivamente ha partecipato alla procedura di mobilità ex art. 1, co 108, L. 107/2015 per l'acquisizione della titolarità definitiva su ambito territoriale ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune, come insegnante di sostegno, indicando come preferenze ambiti territoriali in Campania e nel Lazio.

Ha ottenuto, invece, con un punteggio di 61, l'Ambito 0000017 Lazio (provincia Frosinone). Ha poi dedotto che altri docenti con punteggi inferiori nell'ambito della stessa fase e della medesima operazione, risultavano assegnatari degli ambiti indicati in domanda come maggiormente graditi.

Ha infine allegato di essere stato assegnato, in via provvisoria, su domanda di mobilità annuale, per l'anno scolastico in corso presso I.C. F. Baracca di Napoli.

Ha, quindi, sostenuto l'esistenza di un *periculum in mora* perché la proposizione di un ricorso ordinario non consentirebbe al ricorrente di vedersi destinato all'ambito territoriale richiesto in sedi



secondo l'ordine preferenziale decrescente in tempo utile per ivi iniziare l'a.s. 2017/2018. Si costituiva l'Amministrazione che richiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in merito e in diritto.

Il ricorso va accolto alla stregua della motivazione che segue.

Nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti anche in ragione del rito, osserva il Tribunale quanto segue.

Preliminarmente sussiste la competenza territoriale del giudice adito in quanto la parte ha dedotto e documentato di essere stato assegnato provvisoriamente, al momento della proposizione del presente ricorso, ad una sede di lavoro in Napoli.

Nel merito, va ricordato che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art 700 cpc, in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare dal tempo necessario ad ottenerla. La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare. Ciò premesso, sussiste, in primo luogo, il *fumus boni iuris*.

Il ricorrente ha dedotto di essere stato assegnato all'Ambito territoriale 0000017 Lazio presso la scuola media Fumone nonostante il punteggio riconosciuto di punti 61, laddove altri docenti con punteggio inferiore e senza diritto di precedenza, nella medesima fase, risultano essere stati destinati ad abiti territoriali da lui stesso indicati come più graditi.

Osserva il Tribunale che le predette deduzioni – comprovate dai documenti in atti – siano idonee a radicare il diritto ad una diversa assegnazione.

Il ricorrente ha partecipato al piano straordinario di mobilità territoriale, per l'anno scolastico 2016/2017, stabilito dall'art. 1, co 108, L 107/2015.

La disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'anno 2016/2017 è contenuta nel CCNI sottoscritto l'8.4.2016.

Nello specifico, viene in rilievo la mobilità territoriale e la fase C delle relative operazioni, come deve presumersi avuto riguardo al prospetto allegato in ricorso e relativo alla predetta fase- - a norma dell'art. 2, comma 3, CCNI 8/4/2016 “ *I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali.*

L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”.



Sempre per quanto d'interesse, a norma dell'art. 3 C.C.N.I. del 8/4/2016 (mobilità territoriale a domanda e d'ufficio) “ [...] **6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.** 7. *Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. [...]”*. L'art. 6 CCNI (“**FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**”) prevede testualmente “**1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo**



l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. [...]”.

L'ALLEGATO 1 ccni 8/4/2016 prevede il seguente “ **ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO: 1.**

Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: [...] **2. Provinciale.** *La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: [...]* **EFFETUAZIONE DELLA FASE B.** *Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: 1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]*

2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] **3. Operazioni di mobilità territoriale 15/16 dalle graduatorie di merito [...]** **EFFETUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. // Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. // I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina //EFFETUAZIONE DELLA FASE D [...]*”.

L'art. 13 del C.C.N.I. disciplina il “ **SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO**” prevedendo “ *Le precedenze riportate nel presente*



articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE [...]; II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA' [...]; III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE [...]; IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' [...]; V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE [...]; VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA [...]; VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI; VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL c.c.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 [...]. ”.

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8/7/2016 il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l'a.s. 2016/2017 determinando “le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale della scuola” e prevedendo all'art. 9 (“INDICAZIONI DELLE PREFERENZE”) “[...] 10. Nella fase C e D le preferenze **sono espresse solo per ambiti o per province**: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. [...] 17. **Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali**, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la **catena di vicinanza** tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M. [...]”

Il ricorrente si inserisce nella FASE C della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunto in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni FASE C, proveniente dalle GAE, e quindi l'assegnazione della sede definitiva opera, per quanto la riguarda, dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e B, e quindi sui posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A e B.

Non si può sostenere che la norma di cui all'art. 6 ccni 8/4/2016 debba essere interpretata nel senso che rispetto ad ogni ambito territoriale dovevano essere graduati tutti i concorrenti che lo avevano espresso per primo e successivamente coloro che lo avevano espresso per secondo e così via, di talché ben poteva accadere che negli ambiti indicati dalla ricorrente fossero stati assegnati insegnanti con punteggi inferiori alla stessa, in quanto avevano scelto quell'ambito con una preferenza che precedeva



la ricorrente. Tale modus operandi, infatti, si traduce nell'adozione di un criterio arbitrario e non rispondente alla clausola contrattuale, poiché qualora l'insegnante abbia indicato come prima preferenza un ambito che non riesce ad ottenere attraverso il punteggio/precedenza, non riesce più a conquistare nessuno degli ambiti indicati con le preferenze dalla 2° in poi, atteso che in ogni ambito vengono messi a confronto e graduati solo coloro che lo hanno scelto per primo o al massimo per secondo.

Invero, dal coordinamento della previsione di cui all'art. 6 ccni sopra riportato – secondo il quale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, c.d.

FASE C, *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”, “l'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”, “a seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”* - e di cui all'allegato 1 ccni 8/4/2016, effettuazione fase C – secondo cui *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”* - sta ad indicare che per ciascuna preferenza doveva essere stilata, a livello nazionale, una graduatoria in ordine di precedenze e punteggio di modo che ciascun ambito venisse assegnato, mano a mano, a chi era più alto in graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso. Ne consegue che alla luce delle disposizioni contrattuali richiamate il criterio del punteggio deve ritenersi comunque prioritario rispetto all'ordine di preferenze, in modo che, in assenza di titoli di preferenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diviene decisivo solo in caso di parità di punteggio, di titoli di precedenza e di anzianità anagrafica.

Ebbene l'onere della prova di avere correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze).

Costantemente la Suprema Corte ha ritenuto che *“la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”* con la conseguenza che *“ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa”* (vd. ex pluribus Cass n. 20484 del 25/07/2008; Cass. n. 6008 del 17/04/2012).

Nel caso che occupa il ricorrente – alla quale sono attribuiti 61 punti - ha allegato e provato che sotto stati assegnati docenti con punteggi inferiori al suo negli Ambiti Campania 0013 (1° preferenza) e Campania 0016 (2° preferenza).

Spettava al Ministero che solo ne aveva la disponibilità provare che le docenti, puntualmente indicate dalla ricorrente, avevano una delle precedenze prevista dal ccnl o da altra norma o un punteggio superiore o rientravano nelle fasi precedenti alla Fase C. Ma nel presente giudizio il Ministero ha scelto di non costituirsi. Pertanto non essendovi la prova della legittimità del disposto trasferimento del ricorrente presso l'Ambito Lazio 0017, avuto riguardo alla circostanza che nei seguenti ambiti



indicati dal ricorrente sono stati indicati docenti con punteggio inferiore: Ambiti Campania 0013 (1° preferenza) e Campania 0016 (2° preferenza), sussiste il diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una delle sedi disponibili nell'ambito Campania 0013 o in via graduata nell'ambito Campania 0016.

In sintesi, il sistema delineato dalle fonti normative riportate comporta il rispetto di fasi, e solo al termine della precedente si passa alla successiva. Il criterio selettivo è dato dal punteggio, pluralmente composto. In virtù di quanto affermato e documentato dal ricorrente deve affermarsi una nuova assegnazione dello stesso, in quanto nell'ambito della medesima operazione non è stata data priorità al maggior punteggio ed in nessun modo rispettato l'ordine di preferenza.

Sussiste, pertanto, il *fumus* del diritto di ██████████ Vincenzo, alla rivalutazione della domanda di mobilità presentata, con assegnazione ad altra sede di servizio, secondo l'ordine preferenziale espresso nell'istanza e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio.

Sussiste anche il *periculum in mora* rappresentato in ricorso. Invero avuto riguardo all'approssimarsi del termine finale di durata dell'assegnazione in via provvisoria, solo una tutela in via di urgenza consente il soddisfacimento della situazione giuridica compromessa. Peraltro è circostanza di comune esperienza che l'assegnazione di un ambito territoriale distante dal proprio nucleo familiare implica un pregiudizio immediato nella sfera personale che non è passibile di ristoro integrale all'esito in un ordinario giudizio di cognizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso cautelare dichiarando il diritto del ricorrente alla rivalutazione della domanda di mobilità con assegnazione ad altra sede di servizio secondo l'ordine preferenziale espresso, Campania 13, Campania 16 o Campania 17, con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio;

- Condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1200,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Si comunichi.

Napoli, 27.6.2017

Il giudice
Dott.ssa Laura Liguori

